



DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

La nuova normativa dei licenziamenti nelle imprese in crisi

Lo scorso 28 settembre è entrato in vigore, dopo una lunga attesa, il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. “correttivo *ter*”) con il quale sono state apportate, *inter alia*, sensibili modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro nell’ambito della liquidazione giudiziale di cui all’articolo 189 del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Ad appena due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, sostitutivo della vecchia legge fallimentare, la già complessa disciplina dei rapporti di lavoro viene nuovamente emendata da un legislatore dalle sempre mutevoli (e talvolta imperscrutabili) intenzioni. Si tratta di un intervento incerto che, da un lato, apporta delle utili modifiche snellendo alcuni aspetti della procedura o eliminando ridondanze normative, dall’altro, non va esente da perplessità, anche in termini di compatibilità con il diritto euro-unitario.

Tra le principali novità, va anzitutto segnalata la modifica al regime della proroga del termine di sospensione dei rapporti di lavoro di cui al quarto comma dell’articolo 189 c.c.i.i. A tal riguardo, infatti, viene meno la legittimazione del direttore dell’ITL, il presupposto della “*possibilità di ripresa*” è stato sostituito da quello della sussistenza di “*elementi concreti per l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa*” e per la richiesta di proroga viene eliminato il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine iniziale di sospensione, entro il quale originariamente andava richiesta. Altra importante novità rispetto alla disciplina previgente è relativa all’estensione degli effetti della proroga quando la stessa venga richiesta dai lavoratori: mentre in origine gli effetti erano circoscritti ai lavoratori

richiedenti, dall'entrata in vigore del "correttivo *ter*" produce effetto, più coerentemente, nei confronti di tutti i lavoratori.

A mutare profondamente è, poi, la disciplina delle ipotesi di recesso dal rapporto di lavoro nell'ambito della liquidazione giudiziale. Anzitutto scompare la precisazione per cui l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale "*non costituisce motivo di licenziamento*": si tratta di una modifica priva di ricadute sul piano pratico dal momento che, come chiarito nella stessa disposizione, il solo effetto dell'apertura della procedura è quello della sospensione dei rapporti.

Scompare il c.d. recesso senza indugio da parte del curatore: il nuovo terzo comma si riferisce ora genericamente ad un recesso durante il periodo di sospensione "*quando non è disposta né autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e non è possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo*".

Cambia profondamente, dunque, il presupposto che legittima il recesso datoriale nelle more del periodo di sospensione: i) non è più lasciata al curatore una valutazione circa la possibilità o meno di continuazione dell'attività d'impresa e ii) viene eliminata l'ipotesi relativa alla sussistenza di "*manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro*".

Viene eliminata anche l'ipotesi di risoluzione di diritto alla scadenza del periodo di sospensione in caso di inerzia del curatore, che aveva generato numerose discussioni di ordine dogmatico. Il correttivo *ter* parla ora più genericamente di "cessazione" dei rapporti di lavoro e prevede che, in tal caso, i lavoratori non siano tenuti alla restituzione delle somme eventualmente ricevute nel periodo di sospensione a titolo assistenziale o previdenziale. A tal riguardo, tuttavia, la modifica più impattante consiste nell'eliminazione della deroga di cui al sesto comma, cioè quella che riguarda i licenziamenti collettivi, dei quali la nuova previsione non fa salva la relativa disciplina. In altre parole, dunque, sembra possibile l'applicazione della "vecchia" risoluzione di diritto anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al primo periodo del comma 6. Tale previsione fa inevitabilmente sorgere dei dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea di una eventuale esclusione dalla procedura in materia di licenziamenti collettivi, che non pare consentire deroghe al coinvolgimento sindacale neanche nell'ipotesi di procedure concorsuali.

Sia nel caso di subentro da parte del curatore nei rapporti di lavoro, sia nel caso di recesso, inoltre, l'originaria previsione normativa prevedeva, al comma secondo, che il curatore fosse tenuto a trasmettere l'elenco dei dipendenti in forze al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale all'ITL: tale adempimento, che da subito aveva sollevato dubbi sull'effettiva utilità dello stesso, viene coerentemente espunto dal dettato normativo.

Nessuna modifica, invece, alla procedura semplificata di licenziamento collettivo, fatta salva la precisazione, inserita nel nuovo comma settimo, in virtù della quale si prevede l'inapplicabilità, per i licenziamenti collettivi nell'ambito della liquidazione giudiziale, della disciplina prevista dall'art. 1, commi da 224 e 238, della l. n. 234/2021 (la c.d. *disciplina anti-delocalizzazione*).

In sintesi, dunque, la portata delle modifiche apportate dal correttivo *ter* alla disciplina dei rapporti di lavoro (e segnatamente alla relativa cessazione) nella crisi d'impresa è notevole e spetterà ora alla giurisprudenza chiarirne il perimetro, soprattutto alla luce delle (non poche) ambiguità.

Lo Studio resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione e per fornire tutto il supporto necessario al fine di adeguarsi, nei termini, alla normativa in materia.

GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI

Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali

Nicola Bonante nicola.bonante@gplex.it

Paola Tradati paola.tradati@gplex.it

Nicolò Farina nicolo.farina@gplex.it

Andrea Gaboardi andrea.gaboardi@gplex.it

DISCLAIMER

This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.